

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1956

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHINI, BARDANZELLU, GIGLIA, ROMANO BRUNO, COLITTO, BARBERI SALVATORE, MACRELLI, NATALI, ROMUALDI, BIGNARDI, RIZ, SARTI, BIANCHI GERARDO, CACCIATORE, BARTOLE, TITOMANLIO VITTORIA, BERTÈ, BOLOGNA, FRACASSI, SIMONACCI, SEMERARO, SCARLATO

Presentata il 28 gennaio 1960

**Modifica dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361,
sulla elezione della Camera dei Deputati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Vi è nota la profonda evoluzione che ha subito la disciplina dello stato dei pubblici impiegati in rapporto all'ufficio di deputato al Parlamento.

Dalla generale ineleggibilità dei funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sui bilanci dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni temperata da varie eccezioni per determinate categorie di dipendenti e questi, a loro volta, sottoposti ad un limite numerico ed alla procedura dell'accertamento e del sorteggio, si era pervenuti all'amplissimo, liberale principio sancito dall'articolo 63 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati 5 febbraio 1948, n. 26. In virtù di tale norma non soltanto la funzione impiegatizia pubblica in genere non costituiva motivo di ineleggibilità, ma veniva riconosciuta perfettamente compatibile con la carica di deputato, sicché soltanto a richiesta dell'eletto si faceva luogo al suo collocamento in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare.

Tale disposizione era in perfetta aderenza con i nuovi aspetti della rappresentanza politica, non potendosi di certo oggi più giustificare le antiche apprensioni derivanti dal-

l'essere l'impiegato statale o parastatale sottoposto direttamente o indirettamente a quel potere esecutivo che nella veste di deputato egli è chiamato a controllare e giudicare.

La disposizione era anche in piena armonia con l'articolo 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di perfetta eguaglianza ed assicura a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento conservando il suo posto di lavoro.

L'applicazione della norma non ha d'altra parte dato luogo ad inconvenienti pratici, avendo ognuno degli impiegati eletti deputati scrupolosamente conciliato i doveri delle due cariche, sicché neppure ragioni di opportunità suggerite dalla esperienza possono giustificare la innovazione contenuta nell'articolo 88 del nuovo testo unico per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361 (già articolo 41 della legge 16 maggio 1956, n. 493), il quale stabilisce nel 1° comma che i pubblici dipendenti eletti deputati sono collocati di ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare col trattamento pre-

visto per gli impiegati in aspettativa per servizio militare dall'articolo 57 dello statuto degli impiegati civili dello Stato emanato con decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17.

Si sono così dissociate funzioni perfettamente compatibili, straniandosi, *ope legis*, gli eletti dal loro ufficio e dalla loro normale attività di pubblici impiegati. Per giunta si è pervenuti ad una equiparazione della indennità parlamentare con lo stipendio, del tutto inammissibile perché contrastante con la natura della indennità stessa la quale ha, sia nella aliquota fissa che in quella mobile un fine puramente restitutorio delle spese alle quali il deputato è costretto per l'esercizio del mandato politico. La legge fondamentale 9 agosto 1948, n. 1102, escludeva infatti espressamente dal divieto di cumulo con l'indennità gli assegni derivanti da rapporti di impiego.

La innovazione non risponde neppure ad un criterio di uguaglianza avendo creato situazioni di privilegio a favore di alcune categorie di dipendenti dello Stato, laddove se avesse a presupporre la esistenza di insuperabili difficoltà materiali a svolgere altra attività oltre quella di rappresentanza parlamentare, il divieto del cumulo delle funzioni andrebbe esteso anche all'esercizio delle varie libere professioni.

Non a caso quindi il Senato (Commissione Interni 8 maggio 1957), pur approvando le nuove disposizioni per la elezione della Camera dei Deputati, ha votato, con implicito

speciale riferimento alla norma in esame, il seguente ordine del giorno, che è venuto d'altra parte ad accentuare l'«attuale» disparità di disciplina della posizione del pubblico impiegato eletto nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, posizione che è ovviamente identica sotto il profilo costituzionale e funzionale:

« Il Senato, esaminato il disegno di legge «Norme per la elezione della Camera dei Deputati», afferma anzitutto che tale disegno di legge si riferisce esclusivamente alla Camera dei Deputati e che non è applicabile per la elezione del Senato;

ritiene peraltro che la materia delle incompatibilità e delle ineleggibilità e della posizione giuridica dei pubblici dipendenti eletti a cariche pubbliche deve essere trattata in modo uniforme per entrambi i rami del Parlamento e con una disciplina che sia in armonia con l'articolo 51 della Costituzione, il quale consente ad ogni elettore di essere eleggibile alle pubbliche cariche e di conservare il suo posto di lavoro; considerata l'opportunità di procedere con rapidità all'approvazione del provvedimento in discussione, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge per la disciplina uniforme e completa delle ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari, nonché della posizione giuridica dei pubblici dipendenti eletti a cariche parlamentari ».

Si ha pertanto l'onore di proporre nei sensi suespressi l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I primi tre commi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli impiegati dello Stato e di altre Amministrazioni, nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati sono, ove lo richiedano, collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare, secondo le norme in vigore.

Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, compreso il caso di morte, cessino dal loro mandato, o che durante il mandato vengano collocati a riposo, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero ».